



SENTENZA N. 259/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **72412** del registro di segreteria, depositato il 15.5.2020, ad istanza di **(omissis)**, (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, in via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30 (pec: mauriziodago@pec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

per il riconoscimento

del diritto agli arretrati maturati e non riscossi, in qualità di erede, della pensione cat. VOCPDEL intestata al proprio dante causa (omissis) (omissis)deceduto (deceduto il 29.9.2016), in virtù di domanda amministrativa presentata in data 28.2.2017, con condanna dell'INPS al pagamento dei ridetti arretrati, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario;

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con comparsa del 9.5.2023 successivamente integrata da memoria datata 3.11.2023.

FATTO

In data 28.2.2017, l'odierno ricorrente presentava, a mezzo Patronato Acli, domanda di rate maturate e non riscosse sulla pensione cat. VOPDEL intestata al dante causa (omissis) (omissis) e deceduto in data 29.9.2016 ai sensi dell'art. 90 comma 4, r.d. n. 1422/1924. Detta domanda veniva, altresì, inoltrata a nome degli altri eredi, (omissis) (omissis) (figlia), nata a (omissis) (omissis) (omissis) (figlio), nato a (omissis) (omissis) (omissis)(figlio), nato a (omissis) e (omissis) (omissis) (figlio), nato a (omissis), previa indicazione di tutte le informazioni necessarie per il pagamento a carico dell'Istituto previdenziale.

Dopo avere presentato senza successo, in data 6.3.2019, apposita istanza di sollecito all'INPS, (omissis) adiva questa Corte con ricorso del 15.5.2020 per ottenere quanto ritenuto di spettanza.

Con memoria di costituzione del 9.5.2023, l'INPS, dopo aver chiesto chiarimenti sulla pretesa "*ratei maturati e non riscossi*", evidenziava come il dante causa (omissis) (omissis) deceduto il 29.9.2016, avesse regolarmente percepito il rateo del mese di settembre 2016, pagato in data 1.9.2016, per l'effetto respingendo l'istanza di pagamento del rateo di ottobre 2016, in quanto già corrisposto il 3.10.2016. Al contrario, rappresentava di avere già riconosciuto all'odierno ricorrente i ratei di 13°ma, domandando un breve rinvio per provvedere al pagamento dovuto. Con successiva memoria integrativa del 3.11.2023, l'INPS affermava come, ai fini del pagamento dell'intero importo degli arretrati, fosse onere del ricorrente produrre in atti delega all'incasso sottoscritta dagli altri coeredi - avendo ciascuno diritto ad una quota del 20% - unitamente al proprio IBAN aggiornato.

All'odierna udienza, presenti: l'avv. Chiara D'Ago, per delega orale dell'avv. Maurizio D'Ago per il ricorrente, che ha riconosciuto l'esatto adempimento dell'INPS e chiesto la cessazione della materia del contendere, con

condanna alle spese; l'avv. Gianluca Tellone per l'Ente previdenziale che ha, invece, insistito per la compensazione delle spese.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni d'udienza formulate dalle parti, si evince l'esatto puntuale adempimento dell'INPS con integrale soddisfazione della pretesa azionata e conseguente cessazione della materia del contendere.

Spese compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 6 maggio 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09.05.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale